



COMUNE DI FAVIGNANA III SETTORE – UFFICIO TRIBUTI

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (art. 1, commi 186-205, Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2023 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, alla data del 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 186-205, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (in vigore dal 31/03/2023) all'art.20 ha modificato, tra gli altri, il termine di presentazione della domanda (dal 30/06/2023 al 30/09/2023) nonché i termini e le modalità di pagamento rateale.

CONTROVERSIE DEFINIBILI

Le controversie definibili sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato al Comune di Favignana entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **entro il 30 settembre 2023**, utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La domanda può essere notificata secondo una delle seguenti modalità:

- ✚ con raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di Favignana Piazza Europa 2 91023 Favignana
- ✚ tramite posta elettronica certificata: comune.favignana.tp@pec.it
- ✚ consegnata a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Favignana

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento **entro il 30 settembre 2023** di un importo pari al valore della controversia¹ determinato nella seguente misura:

- ✚ il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- ✚ il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune;
- ✚ il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione. Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado;
- ✚ il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune, risultando quindi irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023;
- ✚ il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune;
- ✚ il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi: 100% del valore della controversia con riferimento all'ammontare del tributo confermato giudizialmente e 40% o 15% con riferimento all'ammontare del tributo oggetto di annullamento giudiziale, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata – rispettivamente – in primo o in secondo grado.

PAGAMENTO RATEALE

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

¹ Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento in autoliquidazione degli importi dovuti per ogni singolo atto impugnato di cui si chiede la definizione agevolata deve essere effettuato con bonifico bancario a favore del Comune di Favignana:

codice IBAN: IT 95 J 03069 81860 100000046001

causale di versamento: "Definizione agevolata atto n. _____ del _____ anno _____"

RIEPILOGO DELLE SCADENZE DOPO LE PROROGHE DEL D.L. 34/2023

30/09/2023	PRESENTAZIONE ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA E VERSAMENTO RATA UNICA O PRIMA RATA. (LA RATEAZIONE E' AMMESSA SE L'IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO E' SUPERIORE A € 1.000,00 IN MASSIMO VENTI RATE DI PARI IMPORTO)
31/10/2023	SOSPESI PER 11 MESI I TERMINI DI IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALI, DELLE PRONUNCE GIURISDIZIONALI E DI RIASSUNZIONE CHE SCADONO ENTRO TALE DATA
31/10/2023	SCADENZA 2° RATA
20/12/2023	SCADENZA 3° RATA
31/03 - 30/06 - 30/09 - 20/12 di ogni anno	SCADENZA 4° RATA IN POI IL VERSAMENTO RATEALE PROSEGUE ALLE SCADENZE INDICATE PER CIASCUN ANNO
30/09/2024	TERMINE NOTIFICA EVENTUALE DINIEGO DI DEFINIZIONE, IMPUGNABILE ENTRO 60 GG. INNANZI ALL'ORGANO GIURISDIZIONALE PRESSO IL QUALE PENDE LA CONTROVERSIA

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi:

orari di apertura al pubblico: dal lun al ven dalle 09:00 alle 12:00, mar e gio pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

☎ Tel. 0923/920031 – 920041

✉ e-mail: ufficiotributi@comune.favignana.tp.it

✉ pec: comune.favignana.tp@pec.it